



CITTÀ DI ROVATO
PROVINCIA DI BRESCIA

NON DOMESTICI
Speciale/Promiscuo

ufficio.tributi@comune.rovato.bs.it - protocollo@pec.comune.rovato.bs.it
 Via Lamarmora, 7 Tel. 030 7713-245/246 Fax 0307713217

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

DENUNCIA DEI LOCALI E DELLE AREE ADIBITE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DI SERVIZIO, DI COMMERCIO CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI. (da ripresentarsi annualmente)

1^ DENUNCIA **VARIAZIONE** (SE VARIANO LE SUPERFICI SU CUI SI PRODUCONO RIF. SPECIALI/PROMISCUI)

CONFERMA RIDUZIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI

PERSONA FISICA

Cognome _____ Nome _____
 Data di nascita _____ Luogo di nascita _____
 Codice fiscale _____ Partita IVA _____
 Tel. fisso _____ Cel. _____ Fax _____
 Email certificata _____ Email _____

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

Ragione Sociale

Codice fiscale _____ Partita IVA _____
 Tel. fisso _____ Cel. _____ Fax _____
 Email certificata _____ Email _____

RAPPRESENTANTE LEGALE

Cognome e Nome _____
 Data di nascita _____ Luogo di nascita _____
 Codice fiscale _____ Natura della carica _____

RESIDENZA O DOMICILIO FISCALE INTESTATARIO UTENZA

Via/Piazza _____ N.° _____ Scala _____ Interno _____ Piano _____
 Comune _____ Provincia _____

NUOVO RECAPITO / SEDE PRINCIPALE O EFFETTIVA (in caso di variazione/cessazione)

Cognome e Nome / Ragione Sociale _____
 Via/Piazza _____ N.° _____ Scala _____ Interno _____ Piano _____
 Comune _____ Provincia _____

UBICAZIONE DEI LOCALI IN ROVATO

Via/Piazza _____ N.° _____ Scala _____ Interno _____ Piano _____

DATI CATASTALI DEI LOCALI

Sez.	Foglio	Particella	Sub.	Categoria	RISERVATO ALL'UFFICIO	

Attività svolta (breve descrizione) _____

Codice ATECO _____

Categoria TARI _____

I LOCALI SONO OCCUPATI A TITOLO DI:

<input type="checkbox"/> PROPRIETÀ	C.F. PROPRIETARIO	
<input type="checkbox"/> LOCAZIONE <input type="checkbox"/> LEASING		
<input type="checkbox"/> USUFRUTTO		
<input type="checkbox"/> COMODATO D'USO		Grado di parentela col proprietario
<input type="checkbox"/> ALTRO:		

DATI SULLA SUPERFICIE DEI LOCALI OCCUPATI SUPERFICI COPERTE

Tipologia del locale occupato (destinazione / descrizione)	Superficie (m ²)
SUPERFICI COPERTE OVE SI PRODUCONO RIFIUTI URBANI	
SUPERFICI COPERTE OVE SI PRODUCONO ESCLUSIVAMENTE RIFIUTI SPECIALI	
SUPERFICI COPERTE OVE SI PRODUCONO PROMISCUAMENTE RIFIUTI URBANI E SPECIALI	
SUPERFICI ESCLUSE (ES. LOCALI TECNICI)	
TOTALE SUPERFICI COPERTE (m²)	

AREE SCOPERTE (operative ed accessorie)

Tipologia dell'area (destinazione / descrizione)	Superficie (m ²)
SUPERFICI SCOPERTE OVE SI PRODUCONO RIFIUTI URBANI	
SUPERFICI SCOPERTE OVE SI PRODUCONO ESCLUSIVAMENTE RIFIUTI SPECIALI	
SUPERFICI SCOPERTE OVE SI PRODUCONO PROMISCUAMENTE RIFIUTI URBANI E SPECIALI	
SUPERFICI ESCLUSE	
TOTALE AREE SCOPERTE (mq)	
TOTALE SUPERFICI COPERTE E AREE SCOPERTE (mq)	

EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL'UTENTE

Si dichiara che:

- le superfici NON sono variate
 sono variate (come da planimetria allegata)

ALLEGATI (quelli indicati con sono obbligatori):

- Copia della planimetria dell'insediamento produttivo con indicazione della superficie di ogni locale e porzione di area scoperta e la relativa distinta destinazione, per ogni singolo locale o porzione di area scoperta, tra le sopra diverse fattispecie di rifiuti.
- Allegato A riguardante la tipologia di rifiuti speciali prodotti.
- Copia del MUD relativo all'anno precedente a quello in cui viene richiesta l'esenzione

(se il soggetto è obbligato a tale adempimento. Il MUD è da integrare **entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione previsti per legge**);

- Copia del contratto di smaltimento con Ditta autorizzata e copia dei formulari di smaltimento;
- Copia documento d'identità del dichiarante;

La Scrivente si impegna sin da ora a consentire al Comune controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza di quanto sopra dichiarato e a dare immediata comunicazione scritta all'Ente nel momento in cui non vi siano le condizioni per mantenere in essere l'agevolazione/detassazione.

La Scrivente dichiara inoltre di aver letto e ben compreso le disposizioni previste nel Regolamento Comunale TARI relative alle agevolazioni di cui trattasi.

PRECISO ALTRESÌ DI ESSERE A CONOSCENZA CHE, IN CASO DI MENDACI DICHIARAZIONI, SARANNO APPLICATE NEI MIEI CONFRONTI LE SANZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI APPLICAZIONE DELLA TASSA.

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Rovato saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rovato. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.rovato.bs.it. I dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare sono reperibili sul sito istituzionale dell'Ente.

ALLEGATO A

Descrizione Locale	Tipologia rifiuto EER e relativa descrizione	Ditta Autorizzata	Superficie (m ²)

Luogo e data _____ Timbro e Firma¹ _____

¹Nel caso in cui la domanda non venga presentata dal diretto interessato, occorre allegare delega e fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento.

Articolo 16
AGEVOLAZIONI RIFIUTI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non sono pertanto soggette alla tariffa:
 - a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano lavorazioni con produzione di rifiuti speciali. Di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se in adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
 - b) Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali che in base alle norme e ai regolamenti vigenti non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Rimangono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi.
 - c) Le superfici adibite ad allevamento degli animali, i locali e le aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra, ad eccezione delle aree e dei locali adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all'esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floro-agricole-vivaistiche (generi alimentari, fiori, piante). Le condizioni per beneficiare dell'esclusione, a pena di decadenza, devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione allegando idonea documentazione da cui siano direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi;
 - d) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Le condizioni per beneficiare dell'esclusione, a pena di decadenza, devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione allegando idonea documentazione da cui siano direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da patologie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa;
 - e) Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte dell'area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio

di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

2. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tariffa di cui alle lettere a), b), ed e), devono presentare al gestore del servizio, la dichiarazione TARI allegando planimetria con indicazione dei locali e delle aree dove sono prodotti rifiuti speciali o pericolosi.
3. L'istanza dà diritto alla esclusione dalla tariffa con decorrenza dalla data della presentazione.
4. In caso di esercizio di attività, in locali in grado di produrre sia rifiuti urbani che speciali sulle medesime superfici, o le cui superfici, sono difficilmente identificabili in modo certo, anche perché non delimitate in via permanente, la superficie dei locali ove si producono rifiuti promiscui è percentualmente ridotta, come di seguito indicato:
 - a) studi medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 50%;
 - b) lavanderie a secco e tintorie non industriali: 50%;
 - c) officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti 50%;
 - d) elettrauto 70%;
 - e) caseifici e cantine vinicole: 80%;
 - f) autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 25%;
 - g) officine metalmeccaniche: 25%;
 - h) tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 40%;
 - i) laboratori fotografici o eliografici 50%;
 - j) produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 25%;
 - k) lavorazione materie plastiche e vetroresine: 25%.
5. Per i locali e le superfici riferiti ad attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra le attività sopraindicate, si fa ricorso a criteri analoghi.
6. Per beneficiare delle riduzioni al comma 4, l'utente dovrà presentare la dichiarazione TARI allegando planimetria con indicazione dei locali e delle aree dove sono prodotti rifiuti speciali o pericolosi.
7. Per mantenere l'agevolazione di cui al punto precedente, entro il 31 gennaio di ciascun anno occorre presentare dichiarazione allegando quanto previsto al punto 15.
8. La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, nell'anno di riferimento. La riduzione della parte variabile è determinata in rapporto proporzionale alla produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD nord max previsto dalla Tabella 4a dell'Allegato 1 - D.P.R. n. 158/1999 riferita alla categoria tariffaria di appartenenza e la superficie dell'utenza assoggettata al tributo.
9. Ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs. n. 152/2006, per 'riciclaggio' si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

- Ai fini del presente articolo, le attività di riciclo sono quelle espressamente previste in tal senso dall'Allegato C del D.lgs. n. 152/2006.

10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del D.lgs. n. 152/2006 possono conferirli al di fuori del servizio pubblico e sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile), se dimostrano di averli avviati al recupero, previa presentazione del modello predisposto dal Comune o di una comunicazione contenente le medesime informazioni, da trasmettersi a mezzo PEC entro il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno dell'esercizio precedente all'anno da cui intendono non avvalersi del servizio pubblico, dove vengano dichiarati i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione, allegando anche copia dello schema di contratto attestante il soggetto che effettua l'attività di recupero.

L'istanza presentata fuori termine sarà ritenuta non ammissibile e dovrà essere ripresentata nei termini. Per il solo anno 2021, il termine di presentazione della comunicazione è fissato al 31 maggio. I soggetti che abbiano presentato entro tale data una richiesta incompleta potranno presentare eventuale integrazione entro il 30 settembre. Oltre tale termine l'istanza incompleta sarà ritenuta non ammissibile e dovrà essere ripresentata nei termini.

11. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 183 del D.lgs. n. 152/2006, con 'recupero' si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
12. Al fine di perseguire la finalità di assicurare una gestione ordinata e omogenea del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito comunale in attuazione delle disposizioni del D.lgs. n. 152/2006, la tardiva presentazione della comunicazione di cui al comma 10 comporta che la stessa sarà ritenuta non ammissibile ad ogni effetto con il conseguente obbligo di corresponsione della quota variabile. La mancata comunicazione sarà altresì considerata come una conferma della permanenza nel servizio pubblico.
13. Al fine di evitare comportamenti elusivi, la riduzione che comporta la mancata corresponsione della parte variabile di cui al comma 10, è applicabile solo se l'attività di avvio al recupero riguarda tutte le tipologie di rifiuti urbani prodotti ed è effettuata per tutte le utenze iscritte o iscrivibili a ruolo riconducibili al medesimo soggetto passivo sul territorio comunale.
14. I soggetti che intendono riprendere l'erogazione del servizio pubblico prima della scadenza quinquennale di cui al comma 10, devono comunicarlo al Comune nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno dell'esercizio precedente all'anno da cui intendono riavvalersi del servizio pubblico. L'istanza presentata fuori termine sarà ritenuta non ammissibile e dovrà essere ripresentata nei termini. Il Comune potrà valutare per finalità organizzative la richiesta presentata dall'utenza non domestica, stabilendo eventualmente il termine più congruo per la riattivazione del servizio, comunque non superiore a 6 mesi dalla data della richiesta. La riattivazione del servizio prima del termine quinquennale di

cui al comma 10 comporta il pagamento della quota variabile a far data dalla riattivazione dello stesso.

15. La riduzione di cui al comma 8 è applicata a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile o in mancanza con rimessa diretta. Le riduzioni di cui ai commi 4, 8 e 10 sono subordinate alla ripresentazione di apposita denuncia disponibile sul sito istituzionale del Comune, da presentarsi ogni anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo al quello per il quale si intende confermare la riduzione, allegando inoltre copia della seguente documentazione:
 - contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
 - formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo/recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo/recupero;
 - fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
 - copia del MUD (se il soggetto è obbligato a tale adempimento, da integrare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione previsti per legge).
16. L'omessa presentazione della denuncia al punto 15, comporta l'impossibilità di applicare le riduzioni di cui trattasi e il recupero della quota variabile esonerata o della tariffa esonerata oltre alla sanzione per infedele dichiarazione, laddove applicabile, salvo quanto previsto dal punto 17.
17. La presentazione della dichiarazione di cui al punto 15 oltre il termine ivi previsto ma comunque entro la data di spedizione degli avvisi di pagamento riferiti all'annualità successiva a quella a cui è riferita la riduzione, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a euro 25 euro e non superiore euro 500, calcolata nella misura del 10% della quota spettante a titolo di riduzione. Ricorrendone i presupposti, qualora il Contribuente provveda a trasmettere la documentazione di cui al comma 15, allegando copia dell'attestazione di pagamento della sanzione di cui al periodo precedente, la riduzione sarà comunque concedibile, salvo non siano già stato inviato l'avviso di pagamento per l'anno successivo a quello per cui è richiesta la riduzione.
18. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo, oltre al recupero della quota variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, saranno applicati gli interessi di mora, le sanzioni per infedele dichiarazione e le sanzioni previste dall'art. 256, comma 2 D.lgs. n. 152/2006.
19. Nel caso in cui il produttore eserciti la facoltà di avviare al riciclo o al recupero i rifiuti urbani, la parte fissa della TARI resta comunque dovuta.